


L'anno 2013, il giorno 19 dicembre, alle ore 10⁴⁰, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti rappresentate:


per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – Presidente


.....


e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:


per la C.G.I.L. F.P.

.....



per la C.I.S.L. FP

.....


per la U.I.L. FPL - Enti locali


.....


per la FE.N.A.L.T. – Enti locali

.....


CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del vigente CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, l'interpretazione autentica della lettera b. del comma 3 dell'art. 39 "Assicurazioni" dell'Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010.




**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LETTERA B. DEL COMMA 3 DELL'ART. 39
"ASSICURAZIONI" DELL'ACCORDO DI SETTORE DELLA PROVINCIA DI DATA 17
DICEMBRE 2010.**

**Art. 39
Assicurazioni**

"b. il diretto versamento all'Amministrazione provinciale del 50% dell'indennizzo di cui al precedente comma 2 nel caso in cui il pilota che ha perso il brevetto si avvalga della facoltà di essere adibito ad altre mansioni prevista dall'articolo 56, comma 3, del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003."

In relazione al contenuto della lettera b. del comma 3 dell'art. 39 "Assicurazioni" dell'Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010, le parti negoziali interpretano la suddetta disposizione contrattuale nel senso che l'inquadramento nelle mansioni di pilota non operativo si consegue comunque, qualora il mancato versamento all'Amministrazione provinciale del 50% dell'indennizzo sia imputabile esclusivamente alla Compagnia assicuratrice.

